

AVVISO

DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

IN ADEMPIMENTO DELL'ORDINANZA CAUTELARE N. 310/2026, PUBBLICATA IL 21 MAGGIO 2026, EMESSA DAL TAR SICILIA-PALERMO, SEZIONE QUARTA, NEL RICORSO ISCRITTO AL N. 900/2026 R.R. PROMOSSO DALLA DOTT.SSA SPITALI CATERINA.

* * *

1. INFORMAZIONI GENERALI SUL RICORSO

a) Autorità Giudiziaria: Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Sicilia – Palermo – Sezione Quarta;

b) Numero di Registro Generale: n. 900/2026 R.R.;

c) Ricorrente: dott.ssa **Spitali Caterina** nata a Caltanissetta il 29 settembre 1994 (C.F. SPTCRN94P69B429W), residente a Caltanissetta (CL), Viale della Regione n.42/G, rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Ilardo (pec: studiolegaleilardo@certmail-cnf.it);

d) Resistente: **Assessorato della Salute della Regione Siciliana**, in persona dell'Assessore *pro tempore*, Cod. Fisc. 80012000826, con sede in Palermo, Piazza Ottavio Ziino n.24, pec: assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it, rappresentato e difeso, *ope legis*, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo

e) Controinteressato: dott. **Degno Daniele**, nato a Cantù (CO) il 6 dicembre 1991 Cod. Fisc. DGNDNL91T06B639C, pec: danieledegno@pec.it; **Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Caltanissetta, Via Giacomo Cusmano n. 1, pec: protocollo.asp.cl@pec.asp.cl.it, rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Russello;

f) Provvedimenti impugnati: “Graduatoria definitiva incarichi vacanti R.U.A.P. – anno 2025” di cui al D.D.G. n.304/2026 pubblicata il 12 marzo 2026 sul portale istituzionale della Regione Siciliana, a firma del Dirigente Generale *ad interim* dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica, atto con cui sono state approvate “*le graduatorie provvisorie dei medici aspiranti al conferimento degli incarichi vacanti R.U.A.P. relativi all'anno 2025, di cui agli allegati A (trasferimenti), B (incarichi per graduatoria regionale di settore per l'assistenza primaria a ciclo di scelta 2024), C (medici non inseriti in graduatoria ma in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, non compresi nella lettera precedente), E (medici di cui all'art.9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n.135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n.12, e s.m.i. esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale; nonché i medici ai sensi dell'art.12, comma 3, del D.L. 30 aprile*

2019, n.35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n.60, esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale, nonché l'elenco degli esclusi (all. F)” (**docc. 1, 1.1. e 1.2.**);

- della “Graduatoria provvisoria incarichi vacanti R.U.A.P. – anno 2025” di cui al D.D.G. n.225/2026 pubblicata il 24 febbraio 2026 sul portale istituzionale della Regione Siciliana, a firma del Direttore Generale *pro tempore* dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica, atto con cui sono state approvate “*le graduatorie provvisorie dei medici aspiranti al conferimento degli incarichi vacanti R.U.A.P. relativi all’anno 2025, di cui agli allegati A (trasferimenti), B (incarichi per graduatoria regionale di settore per l’assistenza primaria a ciclo di scelta 2024), C (medici non inseriti in graduatoria ma in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, non compresi nella lettera precedente), E (medici di cui all’art.9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n.135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n.12, e s.m.i. esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale; nonché i medici ai sensi dell’art.12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n.35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n.60, esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale, nonché l’elenco degli esclusi (all. F)*” e, di conseguenza, l’allegata graduatoria provvisoria di titolarità (all. E) sulla considerazione che la dott.ssa Spitali non è titolare A.P.A.O. ex art.32, co. 8, A.C.N. di Medicina Generale (**docc. 2, 2.1. e 2.2.**);

- degli atti sopra meglio emarginati nella parte in cui hanno escluso la dott.ssa Spitali sull’errato presupposto e/o considerazione che la stessa a dire dell’amministrazione non è titolare A.P.A.O. ex art.32, co. 8, A.C.N. di Medicina Generale;

- del “Bando incarichi vacanti R.U.A.P. – anno 2025” di cui al D.D.G. n.1506/2025 emesso dal Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana in data 23 dicembre 2025, così per come successivamente rettificato con D.D.G. n.1571 del 31 dicembre 2025 laddove il requisito di cui all’art.2, lett. e) possa essere interpretato in modo da escludere l’accesso ai medici aventi incarichi A.P.A.O. a termine ex art.32, comma 8, A.C.N. di Medicina Generale e, ad ogni modo, in modo difforme a quanto prospettato con il presente ricorso (**docc. 3 e 4**);

- della comunicazione prot. 0018207 del 07.04.2026 di “*Convocazione per attribuzione incarico vacante R.U.A.P. – anno 2025. Riservata ai medici di cui all’allegato “E” 3° e 2° annualità*”, con cui questi ultimi “*sono convocate giorno 21 aprile 2026 alle ore 9.30 (3° annualità) e alle ore 12.00 (2° annualità) presso la sede di questo Assessorato, sito in Palermo*

piazza Ottavio Ziino n. 24, per l'eventuale scelta incarico vacante R.U.A.P. anno 2025...” (doc. 5);

- nonché, in genere, di tutti gli atti annessi, presupposti, connessi e consequenziali a quelli sopra espressamente impugnati, anche se non conosciuti;

nonché per l'annullamento

del silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, L. n. 241/1990, in relazione all'istanza di accesso presentata dalla Dott.ssa Spitali il 3 marzo 2026 (**doc. 6**) e per la conseguente **declaratoria** del diritto della ricorrente all'accesso agli atti, con conseguente obbligo dell'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., di esibizione di tutta la documentazione relativa, come richiesta dalla ricorrente con la suindicata istanza del 3 marzo 2026 a oggi rimasta inevasa”;

g) nominativi dei candidati utilmente collocati nella graduatoria impugnata:

GRADUATORIA DEFINITIVA TITOLARITÀ (all. E)

III° ANNUALITÀ

- 1 PONTANI GIADA 14/04/1982 A.F.T. 28/04/2022 32,9639 31/03/2015 395,5667
- 2 BARTOLOTTA SERGIO 05/03/1976 A.F.T. 10/01/2023 33,0556 25/03/2009 396,6667
- 3 MICELI SALVATORE 01/03/1981 A.F.T. 25/03/2023 41,6278 17/10/2022 499,5333
- 4 CORSO EMANUELA 11/05/1997 A.F.T. 13/04/2023 25,1556 07/07/2022 301,8667
- 5 ALIANO GIUSEPPE 21/03/1997 A.F.T. 13/04/2023 25,5944 25/10/2022 307,1333
- 6 ABATE SILVIA 06/02/1997 A.F.T. 13/04/2023 25,6833 12/10/2022 308,2000
- 7 PINZELLO FRANCESCO P. 16/09/1996 A.F.T. 13/04/2023 25,8222 12/07/2022 309,8667
- 8 CARONARO ANDREA 21/10/1996 A.F.T. 13/04/2023 26,1472 14/12/2022 313,7667
- 9 PROVENZANO ALESSANDRA 22/12/1995 A.F.T. 13/04/2023 26,2500 22/03/2022 315,0000
- 10 RESTUCCIA GIOVANNA 27/09/1994 A.F.T. 13/04/2023 26,7139 14/06/2021 320,5667
- 11 CORRENTI ROBERTA 27/11/1995 A.F.T. 13/04/2023 26,9083 24/10/2022 322,9000
- 12 EMMA GABRIELE ORAZIO 18/05/1994 A.F.T. 13/04/2023 27,5944 22/12/2021 331,1333
- 13 D'AMICO BRUNA 12/09/1994 A.F.T. 13/04/2023 27,7972 29/06/2022 333,5667
- 14 LEDDA SERGIO FRANCESCO 15/12/1994 A.F.T. 13/04/2023 27,8500 21/10/2022 334,2000
- 15 GENTILE FEDERICO 15/05/1994 A.F.T. 13/04/2023 27,8611 25/03/2022 334,3333
- 16 BERRAFATO GIULIO 31/03/1994 A.F.T. 13/04/2023 27,9750 21/03/2022 335,7000
- 17 TUMMINELLO FEDERICA 13/02/1994 A.F.T. 13/04/2023 28,1139 24/03/2022 337,3667

18 DENTICI ANITA 16/08/1994 A.F.T. 13/04/2023 28,1778 20/10/2022 338,1333
19 SALADINO FRANCESCO 30/06/1994 A.F.T. 13/04/2023 28,3194 25/10/2022 339,8333
20 LA PLACA MARIA CHIARA 06/08/1993 A.F.T. 13/04/2023 29,1833 12/10/2022 350,2000
21 TUMBARELLO JOHN 12/05/1993 A.F.T. 13/04/2023 29,4611 28/10/2022 353,5333
22 VISCUSO GIUSEPPE A. 03/06/1992 A.F.T. 13/04/2023 29,8056 23/03/2022 357,6667
23 ZACCA' MARTA 22/09/1992 A.F.T. 13/04/2023 29,8306 21/07/2022 357,9667
24 PASSALACQUA ANDREA 13/07/1988 A.F.T. 13/04/2023 32,4278 17/12/2020 389,1333
25 DI MAGGIO SEBASTIANO 22/09/1989 A.F.T. 13/04/2023 33,0722 18/10/2022 396,8667
26 LEONE CRISTINA 25/02/1989 A.F.T. 13/04/2023 33,6472 18/10/2022 403,7667
27 ISAIA DAVIDE 16/05/1985 A.F.T. 13/04/2023 34,8528 23/03/2020 418,2333
28 BRIGANDI' FRANCESCO 05/10/1987 A.F.T. 13/04/2023 35,0194 12/10/2022 420,2333
29 RIGGI ELIO 12/05/1985 A.F.T. 13/04/2023 36,4611 28/10/2021 437,5333
30 BASILE GABRIELLA 14/04/1994 A.F.T. 20/04/2023 28,5111 18/10/2022 342,1333
31 BELLOFIORE GIUSEPPE 08/08/1990 A.F.T. 03/05/2023 25,9528 21/07/2016 311,4333
32 MESSINA VINCENZO 21/03/1974 A.F.T. 03/05/2023 26,0250 30/03/2000 312,3000
33 CHISARI GIULIA RITA 25/01/1990 A.F.T. 03/05/2023 26,7556 27/10/2016 321,0667
34 OLIVERI FLORINDA MARIA 27/08/1993 A.F.T. 03/05/2023 28,5778 25/03/2022 342,9333
35 CASCIO MARIA TERESA 27/07/1965 A.F.T. 03/05/2023 29,6833 03/04/1995 356,2000
36 GATTUSO GIULIA 31/08/1988 A.F.T. 03/05/2023 34,1167 12/10/2022 409,4000
37 INGRASSIA GIUSEPPE 30/04/1985 A.F.T. 03/05/2023 36,2056 14/07/2021 434,4667
38 PAPALEO RICCARDO 18/06/1983 A.F.T. 03/05/2023 37,4944 16/12/2020 449,9333
39 SAVERINO MARILENA 19/01/1978 A.F.T. 03/05/2023 47,1639 18/03/2025 565,9667
40 BUCOLO GIORGIO 28/01/1997 A.F.T. 25/05/2023 25,8778 14/12/2022 310,5333
41 ZANETTI FRANCESCA 20/11/1994 A.F.T. 25/05/2023 27,6472 13/07/2022 331,7667
42 CALDIERO CLARA 11/11/1992 A.F.T. 25/05/2023 29,3694 24/03/2022 352,4333
43 HEISS KATHRIN 29/07/1976 A.F.T. 25/05/2023 30,2611 03/11/2006 363,1333
44 PARISI SALVATORE 28/04/1992 A.F.T. 25/05/2023 30,4556 12/10/2022 365,4667
45 CONTI GIULIA 15/06/1990 A.F.T. 25/05/2023 32,0417 30/06/2022 384,5000
46 SCAFIDI SALVATORE 13/02/1990 A.F.T. 25/05/2023 32,4167 13/07/2022 389,0000
47 ZANGARA GIROLAMO 27/03/1978 A.F.T. 25/05/2023 37,5639 20/10/2015 450,7667
48 BARONE FRANCESCO 22/05/1982 A.F.T. 16/07/2023 24,4278 26/10/2006 293,1333
49 GULIZIA SIMONA 31/03/1994 A.F.T. 06/09/2023 27,5722 26/10/2021 330,8667

50 BONANNO MARCO 12/06/1993 A.F.T. 06/09/2023 29,0861 13/07/2022 349,0333
51 GENNA PIETRO 06/04/1984 A.F.T. 06/09/2023 30,3139 29/07/2014 363,7667
52 PROFETA DOMENICO 05/11/1986 A.F.T. 06/09/2023 35,9556 19/10/2022 431,4667
53 PICONE ETHEL 15/09/1981 A.F.T. 25/10/2023 26,1139 26/10/2007 313,3667
54 DI GANGI TANIA 05/08/1995 A.F.T. 25/10/2023 27,3583 14/12/2022 328,3000
55 SCAFIDI FABIO 28/04/1993 A.F.T. 25/10/2023 29,4556 12/10/2022 353,4667
56 FARALLI SELENIA 11/01/1988 A.F.T. 25/10/2023 29,5417 26/07/2017 354,5000
57 RAINERI STEFANIA MARIA L. 26/11/1983 A.F.T. 25/10/2023 36,9278 30/10/2020
443,1333
58 GIULIANA BARBARA 03/06/1974 A.F.T. 25/10/2023 49,6528 28/01/2024 595,8333
59 PONTANI GIADA 14/04/1982 PROVINCIA 28/04/2022 32,9639 31/03/2015 395,5667
60 SORCI MONICA 17/12/1986 PROVINCIA 28/04/2022 34,2694 24/03/2021 411,2333
61 NOVARA VALERIA 03/07/1989 PROVINCIA 26/05/2022 31,2944 19/10/2020 375,5333
62 BARTOLOTTA SERGIO 05/03/1976 PROVINCIA 10/01/2023 33,0556 25/03/2009
396,6667
63 CORSO EMANUELA 11/05/1997 PROVINCIA 13/04/2023 25,1556 07/07/2022 301,8667
64 GUARDINO MARIA PIA 22/04/1997 PROVINCIA 13/04/2023 25,4944 20/10/2022
305,9333
65 ALIANO GIUSEPPE 21/03/1997 PROVINCIA 13/04/2023 25,5944 25/10/2022 307,1333
66 PINZELLO FRANCESCO P. 16/09/1996 PROVINCIA 13/04/2023 25,8222 12/07/2022
309,8667
67 CARBONARO ANDREA 21/10/1996 PROVINCIA 13/04/2023 26,1472 14/12/2022
313,7667
68 PROVENZANO ALESSANDRA 22/12/1995 PROVINCIA 13/04/2023 26,2500
22/03/2022 315,0000
69 RESTUCCIA GIOVANNA 27/09/1994 PROVINCIA 13/04/2023 26,7139 14/06/2021
320,5667
70 GELSOMINO ALICE 22/03/1996 PROVINCIA 13/04/2023 26,7278 14/12/2022 320,7333
71 CORRENTI ROBERTA 27/11/1995 PROVINCIA 13/04/2023 26,9083 24/10/2022
322,9000
72 MARULLO ALESSIA 08/06/1988 PROVINCIA 13/04/2023 27,3639 19/10/2015 328,3667
73 GENTILE FEDERICO 15/05/1994 PROVINCIA 13/04/2023 27,8611 25/03/2022 334,3333
74 TUMMINELLO FEDERICA 13/02/1994 PROVINCIA 13/04/2023 28,1139 24/03/2022
337,3667

75 VETRO CLAUDIA 21/08/1994 PROVINCIA 13/04/2023 28,1583 18/10/2022 337,9000
76 DENTICI ANITA 16/08/1994 PROVINCIA 13/04/2023 28,1778 20/10/2022 338,1333
77 SALADINO FRANCESCO 30/06/1994 PROVINCIA 13/04/2023 28,3194 25/10/2022
339,8333
78 OLIVIERI MARIA 08/08/1993 PROVINCIA 13/04/2023 28,8472 13/06/2022 346,1667
79 LA PLACA MARIA CHIARA 06/08/1993 PROVINCIA 13/04/2023 29,1833 12/10/2022
350,2000
80 RACCUGLIA GIULIA M. C. 15/06/1993 PROVINCIA 13/04/2023 29,4972 14/12/2022
353,9667
81 INGLIMA MODICA DARIO 12/02/1993 PROVINCIA 13/04/2023 29,6806 17/10/2022
356,1667
82 VISCUSO GIUSEPPE ALBERTO 03/06/1992 PROVINCIA 13/04/2023 29,8056
23/03/2022 357,6667
83 DEGNO DANIELE 06/12/1991 PROVINCIA 13/04/2023 30,5639 29/06/2022 366,7667
84 LEOTTA ALBERTO 03/04/1991 PROVINCIA 13/04/2023 31,5611 25/10/2022 378,7333
85 PASSALACQUA ANDREA 13/07/1988 PROVINCIA 13/04/2023 32,4278 17/12/2020
389,1333
86 DI MAGGIO SEBASTIANO 22/09/1989 PROVINCIA 13/04/2023 33,0722 18/10/2022
396,8667
87 BRIGANDI' FRANCESCO 05/10/1987 PROVINCIA 13/04/2023 35,0194 12/10/2022
420,2333
88 RIGGI ELIO 12/05/1985 PROVINCIA 13/04/2023 36,4611 28/10/2021 437,5333
89 SCHIFANO GIUSEPPINA L. 10/10/1975 PROVINCIA 20/04/2023 26,7944 26/07/2002
321,5333
90 BASILE GABRIELLA 14/04/1994 PROVINCIA 20/04/2023 28,5111 18/10/2022 342,1333
91MESSINA VINCENZO 21/03/1974 PROVINCIA 03/05/2023 26,0250 30/03/2000
312,3000
92 FURIA SERENA 14/06/1994 PROVINCIA 03/05/2023 26,1278 30/07/2020 313,5333
93 PRIVITERA FEDERICA 26/01/1989 PROVINCIA 03/05/2023 26,5111 30/07/2015
318,1333
94 GATTUSO DAVIDE 21/09/1994 PROVINCIA 03/05/2023 27,8111 13/07/2022 333,7333
95 OLIVERI FLORINDA MARIA 27/08/1993 PROVINCIA 03/05/2023 28,5778 25/03/2022
342,9333

96 INGRASSIA GIUSEPPE 30/04/1985 PROVINCIA 03/05/2023 36,2056 14/07/2021
434,4667

97 PAPALEO RICCARDO 18/06/1983 PROVINCIA 03/05/2023 37,4944 16/12/2020
449,9333

98 BUCOLO GIORGIO 28/01/1997 PROVINCIA 25/05/2023 25,8778 14/12/2022 310,5333

99 TROVATO ILENIA CHIARA 26/11/1994 PROVINCIA 25/05/2023 27,6306 13/07/2022
331,5667

100 ZANETTI FRANCESCA 20/11/1994 PROVINCIA 25/05/2023 27,6472 13/07/2022
331,7667

101 CALDIERO CLARA 11/11/1992 PROVINCIA 25/05/2023 29,3694 24/03/2022 352,4333

102 HEISS KATHRIN 29/07/1976 PROVINCIA 25/05/2023 30,2611 03/11/2006 363,1333

103 CONTI GIULIA 15/06/1990 PROVINCIA 25/05/2023 32,0417 30/06/2022 384,5000

104 BARONE FRANCESCO 22/05/1982 PROVINCIA 16/07/2023 24,4278 26/10/2006
293,1333

105 GULIZIA SIMONA 31/03/1994 PROVINCIA 06/09/2023 27,5722 26/10/2021 330,8667

106 BONANNO MARCO 12/06/1993 PROVINCIA 06/09/2023 29,0861 13/07/2022 349,0333

107 GENNA PIETRO 06/04/1984 PROVINCIA 06/09/2023 30,3139 29/07/2014 363,7667

108 PICONE ETHEL 15/09/1981 PROVINCIA 25/10/2023 26,1139 26/10/2007 313,3667

109 DI GANGI TANIA 05/08/1995 PROVINCIA 25/10/2023 27,3583 14/12/2022 328,3000

110 LIAPIS DIONYSIOS 23/04/1979 PROVINCIA 25/10/2023 32,9000 17/03/2012 394,8000

111 RAINERI STEFANIA M. L. 26/11/1983 PROVINCIA 25/10/2023 36,9278 30/10/2020
443,1333

112 CASTELLINO FERDINANDO 23/02/1989 PROVINCIA 13/11/2023 25,4333
29/07/2014 305,2000

113 BARTOLOTTA SERGIO 05/03/1976 REGIONE 10/01/2023 33,0556 25/03/2009
396,6667

114 CORSO EMANUELA 11/05/1997 REGIONE 13/04/2023 25,1556 07/07/2022 301,8667

115 GUARDINO MARIA PIA 22/04/1997 REGIONE 13/04/2023 25,4944 20/10/2022
305,9333

116 CARONARO ANDREA 21/10/1996 REGIONE 13/04/2023 26,1472 14/12/2022
313,7667

117 PROVENZANO ALESSANDRA 22/12/1995 REGIONE 13/04/2023 26,2500 22/03/2022
315,0000

118MARULLO ALESSIA 08/06/1988 REGIONE 13/04/2023 27,3639 19/10/2015 328,3667

119 EMMA GABRIELE ORAZIO 18/05/1994 REGIONE 13/04/2023 27,5944 22/12/2021
331,1333
120 SIPPELLI ALFREDO 30/10/1994 REGIONE 13/04/2023 27,6694 01/07/2022 332,0333
121 LEDDA SERGIO FRANCESCO 15/12/1994 REGIONE 13/04/2023 27,8500 21/10/2022
334,2000
122 DENTICI ANITA 16/08/1994 REGIONE 13/04/2023 28,1778 20/10/2022 338,1333
123 SALADINO FRANCESCO 30/06/1994 REGIONE 13/04/2023 28,3194 25/10/2022
339,8333
124 INGLIMA MODICA DARIO 12/02/1993 REGIONE 13/04/2023 29,6806 17/10/2022
356,1667
125 VISCUSO GIUSEPPE ALBERTO 03/06/1992 REGIONE 13/04/2023 29,8056
23/03/2022 357,6667
126 BASILE GABRIELLA 14/04/1994 REGIONE 20/04/2023 28,5111 18/10/2022 342,1333
127 MESSINA VINCENZO 21/03/1974 REGIONE 03/05/2023 26,0250 30/03/2000 312,3000
128 GATTUSO DAVIDE 21/09/1994 REGIONE 03/05/2023 27,8111 13/07/2022 333,7333
129 CONTI GIULIA 15/06/1990 REGIONE 25/05/2023 32,0417 30/06/2022 384,5000
130 GULIZIA SIMONA 31/03/1994 REGIONE 06/09/2023 27,5722 26/10/2021 330,8667
131 BONANNO MARCO 12/06/1993 REGIONE 06/09/2023 29,0861 13/07/2022 349,0333
132 DI GANGI TANIA 05/08/1995 REGIONE 25/10/2023 27,3583 14/12/2022 328,3000

* * *

2. SUNTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO ISCRITTO AL N. 900/2026 R.R.

(al presente avviso si allega copia integrale del ricorso)

Con ricorso iscritto al n. 900/2026 R.R. del TAR Sicilia-Palermo, ed assegnato alla Sezione Quarta, la Dott.ssa Spitali Caterinam rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Ilardo, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti:

- della Graduatoria definitiva incarichi vacanti R.U.A.P. – anno 2025” di cui al D.D.G. n.304/2026 pubblicata il 12 marzo 2026 sul portale istituzionale della Regione Siciliana, a firma del Dirigente Generale ad interim dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica, atto con cui sono state approvate “le graduatorie provvisorie dei medici aspiranti al conferimento degli incarichi vacanti R.U.A.P. relativi all'anno 2025, di cui agli allegati A (trasferimenti), B (incarichi per graduatoria regionale di settore per l'assistenza primaria a ciclo di scelta 2024), C (medici non inseriti in graduatoria ma in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, non compresi nella lettera precedente), E (medici di cui all'art.9, comma 1, del D.L. 14 dicembre

2018, n.135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n.12, e s.m.i. esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale; nonché i medici ai sensi dell'art.12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n.35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n.60, esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale, nonché l'elenco degli esclusi (all. F)” (**docc. 1, 1.1. e 1.2.**);

- della “Graduatoria provvisoria incarichi vacanti R.U.A.P. – anno 2025” di cui al D.D.G. n.225/2026 pubblicata il 24 febbraio 2026 sul portale istituzionale della Regione Siciliana, a firma del Direttore Generale pro tempore dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica, atto con cui sono state approvate “le graduatorie provvisorie dei medici aspiranti al conferimento degli incarichi vacanti R.U.A.P. relativi all'anno 2025, di cui agli allegati A (trasferimenti), B (incarichi per graduatoria regionale di settore per l'assistenza primaria a ciclo di scelta 2024), C (medici non inseriti in graduatoria ma in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, non compresi nella lettera precedente), E (medici di cui all'art,9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n.135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n.12, e s.m.i. esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale; nonché i medici ai sensi dell'art.12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n.35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n.60, esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale, nonché l'elenco degli esclusi (all. F)” e, di conseguenza, l'allegata graduatoria provvisoria di titolarità (all. E) sulla considerazione che la dott.ssa Spitali non è titolare A.P.A.O. ex art.32, co. 8, A.C.N. di Medicina Generale (**docc. 2, 2.1. e 2.2.**);

- degli atti sopra meglio emarginati nella parte in cui hanno escluso la dott.ssa Spitali sull'errato presupposto e/o considerazione che la stessa a dire dell'amministrazione non è titolare A.P.A.O. ex art.32, co. 8, A.C.N. di Medicina Generale;

- del “Bando incarichi vacanti R.U.A.P. – anno 2025” di cui al D.D.G. n.1506/2025 emesso dal Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana in data 23 dicembre 2025, così per come successivamente rettificato con D.D.G. n.1571 del 31 dicembre 2025 laddove il requisito di cui all'art.2, lett. e) possa essere interpretato in modo da escludere l'accesso ai medici aventi incarichi A.P.A.O. a termine ex art.32, comma 8, A.C.N. di Medicina Generale e, ad ogni modo, in modo difforme a quanto prospettato con il presente ricorso (**docc. 3 e 4**);

- della comunicazione prot. 0018207 del 07.04.2026 di “Convocazione per attribuzione incarico vacante R.U.A.P. – anno 2025. Riservata ai medici di cui all’allegato “E” 3° e 2° annualità”, con cui questi ultimi “sono convocate giorno 21 aprile 2026 alle ore 9.30 (3° annualità) e alle ore 12.00 (2° annualità) presso la sede di questo Assessorato, sito in Palermo piazza Ottavio Ziino n. 24, per l’eventuale scelta incarico vacante R.U.A.P. anno 2025...” (**doc. 5**);
- nonché, in genere, di tutti gli atti annessi, presupposti, connessi e consequenziali a quelli sopra espressamente impugnati, anche se non conosciuti;

nonché per l’annullamento

del silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell’art. 25, comma 4, L. n. 241/1990, in relazione all’istanza di accesso presentata dalla Dott.ssa Spitali il 3 marzo 2026 (**doc. 6**) e per la conseguente **declaratoria** del diritto della ricorrente all’accesso agli atti, con conseguente obbligo dell’Amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., di esibizione di tutta la documentazione relativa, come richiesta dalla ricorrente con la suindicata istanza del 3 marzo 2026 a oggi rimasta inevasa;

**con riserva a motivi nuovi e/o aggiunti
ovvero a separato giudizio**

della domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti illegittimi adottati dalla P.A.”.

Nella parte in fatto, la ricorrente deduceva quanto segue:

“.....”

Il Dipartimento regionale della pianificazione strategica dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, con D.D.G. n.1506 del 23 dicembre 2025, successivamente rettificato con D.D.G. n.1571 del 31 dicembre 2025, emanava il “Bando incarichi vacanti R.U.A.P. – anno 2025” rivolto – tra gli altri ed ai sensi dell’art. 2 – anche a: “e) medici di cui all’art.9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n.135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n.60, esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale” (**docc. 3 e 4**).

2. La dott.ssa Caterina Spitali, possedendo i requisiti di cui al citato art.2, lett. e) del bando (i.e.: medico frequentante corso di formazione specifica in medicina generale), in data 19 gennaio 2026, presentava rituale domanda di partecipazione al concorso *de quo* indicando l’ambito dell’ASP di Caltanissetta (**doc. 7**).

3. In particolare, la predetta dott.ssa Caterina Spitali, in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia (conseguito presso l’Università di Catania in data 23 dicembre 2022, con la votazione di 110/110), è iscritta all’Ordine dei Medici della Provincia di Caltanissetta.

La stessa, così come previsto all’art. 2 del bando suddetto, è iscritta, a far data dal 13 aprile 2023, al corso di formazione specifica in medicina generale nella Regione Sicilia (svolto

da: “Regione Siciliana – Assessorato della Salute – Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Palermo”), nel triennio 2022/2025, di cui sta in atto frequentando il terzo anno, sicché a tutt’oggi **NON** ha conseguito l’attestato di formazione in medicina generale.

Al contempo, la dott.ssa Spitali è assegnataria di un “incarico a tempo determinato di assistenza primaria ad attività oraria” (c.d. APAO), per 24 ore settimanali, nella Regione Sicilia, presso l’ASP di Caltanissetta, presidio sanitario di “Caltanissetta 2° posto presso l’ASP di Caltanissetta, con decorrenza dal 1° febbraio 2024, giusta deliberazione del Commissario Straordinario n. 175 del 26 gennaio 2024. La predetta deliberazione di conferimento dell’incarico APAO di cui sopra specifica che, quello conferito alla dott.ssa Caterina Spitali, costituisce un “incarico temporaneo” (per n. 24,00 ore settimanali) e che lo stesso “verrà trasformato in incarico a tempo indeterminato a decorrere dalla data di conseguimento dell’attestato di formazione in medicina generale, previa acquisizione dell’autocertificazione da parte del medico che ne attesti il possesso”.

Proprio in ragione della natura a tempo determinato del suddetto incarico, la ricorrente **non** ha potuto partecipare allo “Avviso Interno riservato ai Medici Titolari di Incarico di Assistenza Primaria a ciclo di scelta (APS), di Assistenza Primaria ad Attività Oraria (Apo) e per la Mobilità Intraaziendale per la Manifestazione di Interesse al passaggio al Ruolo Unico di Assistenza Primaria (RUAP) ai sensi dell’A.C.N. per la Disciplina dei Rapporti con i Medici di Medicina Generale del 04.04.2024” che (nell’ambito delle procedure di ricognizione di cui alle note dell’Amministrazione Regionale prot. n.39022 del 28 agosto 2025, prot. n.45995 del 15 ottobre 2025 e prot. n.55393 del 12 dicembre 2025) è stato indetto dall’ASP di Caltanissetta con nota del 7 ottobre 2025, prot. n. 0065884/2025 (**doc. 8**).

Ciò, peraltro, in maniera inequivocabile, risulta anche dall’apposito “**Modello di domanda**” (**doc. 9**) diramato dall’ASP Caltanissetta – Dipartimento Cure Primarie, che infatti circoscriveva la partecipazione a detto avviso ai soggetti “titolar(i) di doppio incarico compatibile di APS”, a quelli “titolar(i) di incarico a tempo indeterminato di APS”, “titolar(i) incarico a tempo indeterminato di APO” (**e, quindi, non già a tempo determinato**), nonché di “Medico corsista ... che ricopre presso l’ASP incarico “temporaneo” di Assistenza Primaria a ciclo di Scelta (APS)”.

4. Tornando ai fatti di causa, si rappresenta che, in data 24 febbraio 2026, sul sito istituzionale della Regione Siciliana veniva pubblicata la “**Graduatoria provvisoria incarichi vacanti R.U.A.P. – anno 2025**”, di cui al D.D.G. n. 225/2026 del 24 febbraio 2026, (**doc. 2**), con cui venivano approvate “le graduatorie provvisorie dei medici aspiranti al conferimento degli incarichi vacanti R.U.A.P. relativi all’anno 2025, di cui agli allegati A (trasferimenti), B (incarichi per graduatoria regionale di settore per l’assistenza primaria a ciclo di scelta 2024), C (medici non inseriti in graduatoria ma in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, non compresi nella lettera precedente), E (medici di cui all’art.9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n.135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n.12, e s.m.i. esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale; nonché i medici ai sensi dell’art.12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n.35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n.60, esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale, **nonché l’elenco degli esclusi (all. F)**”.

5. Dalla consultazione della graduatoria provvisoria degli esclusi (all. F), la dott.ssa Spitali si avvedeva di essere stata esclusa in quanto “Titolare A.P.A.O. (art. 32 c 8 A.C.N. di Medicina

Generale)” (**doc. 2.2.**), nonostante la stessa non sia titolare di alcun incarico a tempo indeterminato presso l’Amministrazione, ma solo di un “incarico temporaneo” per Assistenza Primaria ad Attività Oraria (c.d. A.P.A.O./ A.P.O.) ricevuto il 26 gennaio 2024 e da svolgere (a far data dal 1° febbraio 2024) per 24 ore settimanali presso l’ASP di Caltanissetta, così per come disposto dalla deliberazione del Commissario Straordinario n. 175 del 26 gennaio 2024 (**doc. 10**).

6. La dott.ssa Spitali, con apposita istanza di riesame del 3 marzo 2026, e contestuale istanza di accesso agli atti (**doc. 6**), lamentava all’Assessorato della Salute della Regione Sicilia le superiori circostanze, rilevando come l’incarico provvisoriamente conferitole in data 26 gennaio 2024 non poteva dirsi a tempo indeterminato in quanto indicato quale “*incarico temporaneo*”, che verrà trasformato in incarico a tempo indeterminato a decorrere dalla data del conseguimento dell’attestato di formazione in medicina generale...”; attestato, questo, ancora oggi non conseguito.

7. Per tale ragione, come detto, non avendo potuto partecipare alle procedure di cui agli artt. 31 comma 3 e 32 commi 8 e 9 A.C.N. Medicina Generale (indette con avviso interno prot. 0065884/2025 del 07.10.2025), l’odierna ricorrente aveva partecipato al Bando in questa sede ricorso rientrando nella prevista categoria di cui all’art.2, lett. e) dello stesso (*i.e.*: medico iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale).

Nessun riscontro ad oggi ha avuto il suindicato atto, nemmeno con riferimento alla richiesta di accesso agli atti.

8. In data 12 marzo 2026 sul sito istituzionale della Regione Siciliana sono state pubblicate le “*graduatorie definitive dei medici aspiranti al conferimento degli incarichi vacanti R.U.A.P. relativi all’anno 2025, di cui agli allegati A (trasferimenti), B (incarichi per graduatoria regionale di settore per l’assistenza primaria a ciclo di scelta 2025), C (medici non inseriti in graduatoria ma in possesso del diploma di formazione specifica in Medicina Generale), D (medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale, non compresi nella lettera precedente; E (medici di cui all’articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, e s.m.i. esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale; nonché i medici ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale, nonché l’elenco degli esclusi (all. F)*” (**doc. 1**), con conferma dell’esclusione della dott.ssa Spitali e della sua collocazione nella 90° posizione della graduatoria di cui all’allegato F (**doc. 1.2.**).

9. Con comunicazione prot. 0018207 del 07.04.2026 l’Assessorato Regionale ha disposto la convocazione dei soggetti in graduatoria per l’attribuzione dell’incarico vacante R.U.A.P. – anno 2025, per il giorno 21 aprile 2026 (**doc. 5**)”

“.....”

Alla luce delle suddette premesse fattuali, la ricorrente deduceva i seguenti motivi di impugnazione:

“.....”

MOTIVI

1.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE E/O TRAVISAMENTO DI QUANTO DISPOSTO ALL’ART. 2, LETT. E) DEL D.D.G. N.1506 DEL 23 DICEMBRE 2025 EMESSO DAL DIRIGENTE GENERALE

DELLA REGIONE SICILIANA, COSÌ PER COME RETTIFICATO DAL D.D.G. N.1571 DEL 31 DICEMBRE 2025 DEL DIRETTORE GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE E/O TRAVISAMENTO DELL’ART. 32, COMMA 8, A.C.N. DI MEDICINA GENERALE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE E/O TRAVISAMENTO DEL BANDO DI CONCORSO – ECCESSO DI POTERE – ERRONEITÀ E/O ILLOGICITÀ MANIFESTA – DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – OMESSA E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE – ARBITRARIETÀ NELL’AGIRE DELLA P.A. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E BUONA FEDE DELLA P.A. (ART. 1 L. 7 AGOSTO 1990, N. 241).

Come rilevato in fatto e nell’istanza di riesame, il quadro normativo di riferimento relativo alla presente fattispecie è costituito dal D.D.G. n.1506 del 23 dicembre 2025 emesso dal Dirigente Generale della Regione Siciliana, rettificato dal D.D.G. n.1571 del 31 dicembre 2025 del Direttore Generale della Regione Siciliana e l’A.C.N. di Medicina Generale (doc. 11).

In particolare, quest’ultima norma della contrattazione collettiva prevede che i nuovi incarichi nell’ambito della Medicina Generale siano conferiti esclusivamente al Ruolo Unico di Assistenza Primaria (R.U.A.P.) in un’unica Azienda e definisce, ai fini della loro attribuzione, una disciplina composita, la quale stabilisce che l’organico debba, con priorità, essere completato tramite l’integrazione dell’impegno settimanale agli stessi medici del R.U.A.P. (art. 31 comma 3); in caso di perdurante carenza assistenziale, a) tramite completamento dell’orario settimanale ai medici, **già titolari di incarico a tempo indeterminato** del R.U.A.P. a ciclo di scelta; b) tramite completamento dell’incarico fino a n. 28 ore, ai medici **già titolari di incarico a tempo indeterminato** del R.U.A.P. a rapporto orario, con contestuale iscrizione nell’elenco di scelta ed apertura dello studio medico nell’ambito territoriale carente ricompreso nella AFT di riferimento (art. 32 comma 8); c) esaminando eventuali richieste di mobilità intraaziendale presentate dai medici già titolari di incarico del ruolo unico di assistenza primaria (art. 32 comma 9).

Solo all’esito dell’espletamento di tali procedure, e qualora risulti ancora una carenza assistenziale, viene poi indetta la procedura di conferimento degli incarichi vacanti di assistenza primaria a ruolo unico (alla quale ha partecipato la ricorrente).

La procedura che ci occupa, indetta con D.D.G. n.1506 del 23 dicembre 2025, emesso dal Dirigente Generale della Regione Siciliana (come rettificato dal D.D.G. n.1571 del 31 dicembre 2025 del Direttore Generale della Regione Siciliana), all’art. 2, lett. e), del bando legittimava l’iscrizione ai “*laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale*”, stante la carenza di medici di medicina generale (art. 9, co. 1, D.L. 135/2019); unico e solo requisito, questo, richiamato e richiesto in bando, regolarmente posseduto dalla dott.ssa Spitali, la quale alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando *de quo* risultava essere laureata in medicina (*i.e.*: medico) ed iscritta al corso di formazione specialistica in medicina generale.

Con riferimento al ritenuto motivo sotteso all’esclusione della dott.ssa Spitali dalla lista dei vincitori, la graduatoria degli esclusi di cui all’allegato F riporta, laconicamente, l’asserita incompatibilità di quest’ultima quale titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’Amministrazione *ex art. 32, co.8, A.C.N. di Medicina Generale*.

Normativa, quest’ultima, che, come sopra rilevato, così dispone: “...8. *In caso di carenza assistenziale, prima di procedere alla pubblicazione degli incarichi vacanti come previsto*

dall'art.34, comma 1, l'Azienda propone ai medici, già titolari di incarico a tempo indeterminato del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta all'entrata in vigore dell'ACN, il completamento dell'impegno settimanale con attività a rapporto orario. Ai medici, già titolari di incarico a tempo indeterminato del ruolo unico di assistenza primaria a rapporto orario, l'Azienda propone il completamento dell'incarico fino a 38 ore settimanali con contestuale iscrizione nell'elenco di scelta ed apertura dello studio medico nell'ambito territoriale carente ricompreso nella AFT di riferimento...".

Traspare evidente come, contrariamente a quanto ritenuto dall'Assessorato della Sanità della Regione Siciliana, unici soggetti legittimati a partecipare alla citata procedura di cui all'art.32, comma 8, A.C.N. (indetto dall'ASP di Caltanissetta con l'Avviso interno prot. n.0065884/2025 del 07.10.2025) erano i medici che già a quella data fossero titolari di incarico APS e/o APO a tempo indeterminato: requisito, invece, che difettava in capo alla dott.ssa Spitali, la quale non era titolare di alcun incarico a tempo indeterminato conferito dall'Amministrazione *de qua* (né da altra), posto che, come detto in parte narrativa, la ricorrente è assegnataria di un "incarico a tempo determinato di assistenza primaria ad attività oraria" (c.d. APAO), per 24 ore settimanali, nella Regione Sicilia, presso l'ASP di Caltanissetta, presidio sanitario di "Caltanissetta 2° posto presso l'ASP di Caltanissetta, con decorrenza dal 1° febbraio 2024, giusta deliberazione del Commissario Straordinario n. 175 del 26 gennaio 2024.

Vero è che – in via ipotetica ed astratta – l'incarico temporaneo ricevuto dalla dott.ssa Spitali prevede la possibilità di una trasformazione "a tempo indeterminato" del conferimento *de quo*, ma tale possibilità, lungi dall'essere attuale, è rimandata al futuro, essendo subordinata alla condizione (sospensiva) che la ricorrente consegua, dopo aver terminato il relativo corso di studi, l'attestato di formazione specifica in medicina generale.

Condizione sospensiva che, ad oggi, non risulta concretizzatasi, essendo ancora in corso il corso specialistico di formazione in medicina generale al quale la dott.ssa Spitali partecipa sin dall'anno 2023.

In disparte la considerazione che l'ASP di Caltanissetta avrebbe dovuto correttamente indicare i sopra indicati elementi in fatto all'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, essendo il dante causa/datore dell'incarico temporaneo conferito alla dott.ssa Spitali - e per la quale risulta, quindi, evidente la responsabilità anche dell'ASP di Caltanissetta laddove dovesse avere indicato (il condizionale è d'obbligo, stante la mancata risposta alla richiesta di riesame ed accesso agli atti) la ricorrente come medico con incarico a tempo indeterminato – in ogni caso la mancata/superficiale valutazione di tali elementi (anche a seguito della specifica richiesta di riesame), dato che essi emergevano dagli atti (perfino emanati dallo stesso Assessorato), determina certamente l'illegittimità dei provvedimenti impugnati anche sotto il profilo del vizio di eccesso di potere come sopra calendarato.

Peraltro, la superiore interpretazione della normativa di riferimento, non solo è perfettamente aderente al testo richiamato, ma è, altresì, confermata dagli atti emanati dalle varie ASP a seguito delle note con le quali l'Amministrazione Regionale ha attivato le procedure di ricognizione.

Risulta indubitabile, infatti che lo stesso Avviso interno pubblicato dall'ASP di Caltanissetta (**doc. 8**) ed il "Modello di domanda" allo stesso allegato (**doc. 9**), limitava la partecipazione alla procedura ai soli soggetti: "titolari di doppio incarico compatibile di APS e APO su

più ambiti di Aziende diverse”; “titolari di incarico a tempo indeterminato di APS”; “titolari di incarico a tempo indeterminato di APO”; “medici aspiranti alla mobilità intraaziendale titolari di incarico da almeno 2 anni nella stessa azienda”; ed infine “medici corsisti (iscritti al Corso di Formazione in Medicina Generale) che ricoprono presso l’ASP un incarico temporaneo di titolare di Assistenza primaria a ciclo di Scelta (APS)”.

In alcuna parte di detto avviso e del modello di domanda allo stesso allegato, vengono indicati/ricompresi i **medici corsisti che ricoprono presso l’ASP un incarico temporaneo di APO**; con la conseguenza che la dott.ssa Spitali non avrebbe potuto partecipare al suddetto Avviso interno.

Del resto, altre ASP della Regione si sono espresse in tal senso (**doc. 12**) escludendo dalle procedure di ricognizione soggetti in posizione del tutto analoga a quella della ricorrente.

Da quanto sopra risultano evidenti non solo i profili di illegittimità per violazione e/o falsa applicazione e/o travisamento delle norme richiamate, e della violazione e/o falsa applicazione dei principi di trasparenza e buona fede della P.A. ormai codificati dall’art. 1 L. n. 241/1990, ma anche quelli determinati dall’eccesso di potere in cui è incorsa la P.A., sotto i diversi profili della palese insufficienza della motivazione, del difetto assoluto del presupposto, e dell’arbitrarietà dell’azione della P.A.

Donde l’illegittimità degli atti impugnati, che già per tale motivo meritano di essere annullati.

2.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE E/O TRAVISAMENTO DEGLI ARTT. 2, 3, 24 E 97 DELLA COSTITUZIONE, NONCHÉ DEGLI ARTT. 2, 22, 23 E 24 DELLA LEGGE 241/1990 - ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI E DELLA ILLOGICITÀ MANIFESTA — VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE E/O TRAVISAMENTO DEL BANDO DI CONCORSO - ECCESSO DI POTERE – ERRONEITÀ E/O ILLOGICITÀ MANIFESTA – DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – OMESSA E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE – ARBITRARIETÀ NELL’AGIRE DELLA P.A. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E BUONA FEDE DELLA P.A.

La dott.ssa Spitali, con l’istanza di riesame del 3 marzo 2026, esercitava il proprio legittimo diritto di accesso a tutta la documentazione formata, richiamata e sottesa alla procedura di selezione di cui al “*Bando incarichi vacanti R.U.A.P. – Anno 2025*” di cui al D.D.G. n.1506 del 23 dicembre 2025 con riferimento alla posizione della stessa istante, compresa la domanda di partecipazione presentata ed i titoli dichiarati e/o allegati e/o eventuali atti di istruttoria interna nel valutare detta domanda.

L’Amministrazione, di contro, non ha risposto nel termine ad essa normativamente assegnato, salvo escludere in seno alla graduatoria definitiva anche la dott.ssa Russo Eliana (sulla cui posizione pure era stato richiesto l’accesso agli atti essendo – in quella fase provvisoria – il possibile controinteressato al presente ricorso), costringendo la dott.ssa Spitali a proporre il presente ricorso nonostante il possesso dei requisiti indicati in bando e configurando un diniego tacito illegittimo sulla richiesta di accesso.

La legge n. 241/1990 garantisce il diritto di accesso ai soggetti legittimati prevedendo all'art. 24 che "... *deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ...*".

Nel caso in esame sussistevano tutti i presupposti per l'esito favorevole dell'istanza di accesso e precisamente l'interesse personale, concreto e attuale della odierna ricorrente, la necessità e indispensabilità dell'accesso al fine di meglio articolare la difesa della medesima a fronte degli illegittimi provvedimenti della pubblica amministrazione.

ISTANZA ISTRUTTORIA EX ART. 65 C.P.A.

Da quanto sopra risulta palese che per procedere ad una completa e corretta istruttoria del presente ricorso occorre avere accesso e/o che l'amministrazione resistente produca in giudizio i seguenti atti e/o documenti:

- 1) il verbale relativo alla determinazione dei criteri di valutazione delle domande e dei titoli dichiarati e/o allegati;
- 2) il verbale di valutazione della domanda di partecipazione, di quanto in essa dichiarato e dei titoli allegati e/o prodotti;
- 3) le domande di tutti i candidati che sono stati favoriti rispetto alla dott.ssa Spitali, già indicati quali controinteressati al presente ricorso, riportati nell'allegato E della "Graduatoria definitiva incarichi vacanti R.U.A.P. – anno 2025" di cui al D.D.G. n.304/2026 pubblicata il 12 marzo 2026 sul portale istituzionale della Regione Siciliana, con specifica indicazione dei rispettivi titoli (indicati e/o acclusi);
- 4) tutti gli atti della istruttoria interna svolta dall'amministrazione per la valutazione delle domande presentate dai candidati, con specifico riguardo alla eventuale comunicazione dell'ASP di Caltanissetta a seguito dell'Avviso Interno pubblicato dalla citata Azienda su disposizione dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica.

«.....»

La ricorrente, quindi, dopo aver formulato apposita istanza cautelare e istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, formulava le seguenti conclusioni:

“PIACCIA ALL'ECC.MO T.A.R. E A S.E. IL PRESIDENTE

- ***in via preliminare:***
 - *sospendere, già con provvedimento monocratico, l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, sino alla C.C. in cui sarà discussa l'istanza di sospensione, ricorrendone tutti i presupposti di legge;*
 - *confermare e/o disporre, con ordinanza collegiale, la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, ovvero adottare qualsiasi altra misura cautelare idonea a preservare le ragioni della ricorrente nelle more della definizione del giudizio;*
 - *disporre la notifica del presente ricorso per pubblici proclami;*
- ***sempre in via preliminare ed istruttoria:***
 - *adottare, ai sensi dell'art. 65, comma 1, c.p.a., i mezzi di prova sopra richiesti, nel termine e con le modalità ritenute opportune;*
- ***nel merito:***

- accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e/o comunque dichiararli illegittimi, emettendo ogni e più opportuno, consequenziale provvedimento;

- in ogni caso, ritenere e dichiarare immotivato e/o illegittimo il silenzio della P.A. resistente sull'istanza di accesso proposta dalla ricorrente in data 2 marzo 2026 e, per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto della dott.ssa Spitali ad accedere ai documenti richiesti con l'istanza del 3 marzo 2026 e, per l'effetto, ordinare, ex art. 116, c. 4, D. Lgs. 104/2010, all'Assessorato della Sanità della Regione Siciliana l'esibizione dei documenti richiesti con la predetta istanza, mediante visione e/o estrazione di copia ovvero ordinare all'Assessorato della Salute della Regione Siciliana di fornire la copia degli atti e/o documenti richiesti con la predetta istanza;

- con vittoria di spese e competenze del giudizio”.

* * *

3. ORDINANZA CAUTELARE N. 310/2026 PUBBLICATA IL 21 MAGGIO 2026 AUTORIZZATIVA DELLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.

Con ordinanza cautelare n. 310/2026, pubblicata il 21.05.2026 (che si allega ai fini della pubblicazione), il TAR Sicilia-Palermo, Sezione Quarta, ha così disposto:

“RITENUTO che, al sommario esame della fase cautelare, le questioni prospettate dalle parti richiedono l'approfondimento tipico della fase di merito;

RITENUTO che le ragioni cautelari possono, tuttavia, essere adeguatamente soddisfatte attraverso la ravvicinata fissazione dell'udienza di merito, come previsto e consentito dall'art. 55, comma, 10, c.p.a.;

RITENUTO che, ai fini dello scrutinio del merito delle doglianze, risulta utile richiedere sin da ora al Dipartimento Regionale per la Pianificazione istituito presso l'Assessorato resistente di depositare in giudizio una precisa relazione esplicativa che consenta di comprendere le motivazioni dell'esclusione della ricorrente sinteticamente riassunte nella criptica formula “Titolare A.P.A.O. (art. 32 c 8 A.C.N. di Medicina Generale)”;

RITENUTO, in particolare, che la predetta relazione dovrà illustrare in modo chiara la ragione della esclusione ed indicare il referente normativo sulla base del quale è stata pronunciata;

CONSIDERATO, inoltre, che le censure dedotte sono idonee, ove fondate, ad incidere sulla posizione di tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria;

RITENUTO che, in tali ipotesi, sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei predetti controinteressati, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., come anche da richiesta di parte ricorrente;

RITENUTO che, in ragione dell'elevato numero dei soggetti da evocare in giudizio, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, nei modi di cui all'art. 52, comma 2, c.p.a., in combinato disposto con l'art. 151 c.p.c.;

RITENUTO, pertanto, che va disposto l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati utilmente collocati nella graduatoria impugnata, onerando parte ricorrente di provvedervi entro il termine di dieci (10) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, mediante pubblicazione per la durata di trenta (30) giorni sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale della Salute, nella sezione dedicata ai concorsi (o analoga) di un avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e un sunto del ricorso introduttivo; b) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustiziaamministrativa.it), ove reperire ogni ulteriore informazione utile;

RITENUTO di assegnare a parte ricorrente il termine di cinque (5) giorni prima dell'udienza pubblica per il deposito in giudizio della documentazione comprovante l'avvenuto adempimento (attestazione della pubblicazione per l'intera durata di trenta giorni);

RITENUTO di richiamare l'attenzione di parte ricorrente sul disposto degli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a., secondo cui, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei termini assegnati e successivo deposito, il ricorso è dichiarato improcedibile;

CONSIDERATO che l'impugnazione del silenzio diniego di accesso ai documenti andrà esaminata in apposita udienza camerale, col rito speciale ex art. 116 c.p.a., come fissata in dispositivo;

RITENUTO, infine, che sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare, avuto riguardo alla natura della controversia e alla necessità di approfondimento nella fase di merito”.

* * *

4. STATO ATTUALE DEL PROCEDIMENTO ED ULTERIORI INDICAZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO.

Con riferimento allo stato attuale del giudizio, si rappresenta che, notificato e depositato il ricorso, ed iscritto quest'ultimo al n.900/2026 R.R. ed assegnato alla Sezione Quarta del TAR Sicilia-Palermo, si sono costituiti in giudizio, l'Assessorato Regionale della Salute, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, e l'ASP di Caltanissetta, con l'Avv. Simona Russello.

Con la richiamata ordinanza n. 310/2026, pubblicata il 21 maggio 2026, il TAR, oltre a disporre l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica per pubblici proclami, ha:

a) richiesto al Dipartimento Regionale per la Pianificazione istituito presso l'Assessorato Regionale alla Salute di depositare in giudizio una precisa relazione esplicativa che consenta di comprendere le motivazioni dell'esclusione della ricorrente sinteticamente riassunte nella criptica formula "Titolare A.P.A.O. (art. 32 c 8 A.C.N. di Medicina Generale);

b) fissato, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., l'udienza pubblica del 7 ottobre 2026 per la trattazione del merito;

c) fissato, altresì, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., l'udienza camerale del 24 giugno 2026 per la discussione dell'istanza di accesso.

A tal proposito, sempre in adempimento dell'ordinanza cautelare, si segnala che **lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it** nell'area "*Attività istituzionale*" – Sezione "*TAR Sicilia Palermo*", inserendo poi il numero del registro generale del ricorso (n. 900) e l'anno (2026).

Accedendo al detto sito web, si potrà avere esatta conoscenza delle date di udienza, in particolare, come detto, di quella già fissata dal TAR per la discussione nel merito del ricorso, per l'udienza pubblica del 7 ottobre 2026, ore di rito, quella camerale ex art. 116 c.p.a. del 24 giugno 2026, ore di rito, nonché degli adempimenti e dello stato del ricorso fino alla sua definizione.

* * *

Al presente Avviso si allegano, ai fini della loro pubblicazione:

- 1) Ordinanza del TAR Sicilia-Palermo, Sez. IV, n.310/2026 pubblicata il 21 maggio 2026;
- 2) Ricorso proposto dalla Dott.ssa Spitali Caterina;
- 3) Graduatoria definitiva titolarità (all. E) III annualità.

Caltanissetta, 30 maggio 2026

Avv. Umberto Ilardo